



COMUNE DI FLORESTA

Provincia Messina
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 del Reg.	OGGETTO: Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 – Piano annuale delle assunzioni.
Data 30.01.2018	

L'anno duemiladiciotto il giorno Trenta del mese di Gennaio alle ore 12,50 presso la sala delle adunanze del Comune suddetto, Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) MARZULLO	Sebastiano	Sindaco
2) ASTONE	Grazia Pietra Paola	Vice Sindaco
3) IRACI SARERI	Salvatore	Assessore
4) PEDALINA	Salvatore	Assessore
5) Di Mulo	Filippo	Assessore
		Totale

Presente	Assente
X	
X	
X	
	X
X	
4	1

Risultano assenti i signori:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mario Chimento

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

PREMESSO CHE il comma 1 dell'art. 39 della legge n° 449 del 27/12/97 dispone che " *al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale...* ";

CHE il programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale la dotazione organica rideterminata ed è, quindi, propedeutico ai successivi adempimenti da porre in atto per la copertura dei posti vacanti nella pianta organica del Comune;

PRESO ATTO CHE:

- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e smi;

- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del

D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

RILEVATO che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

VISTA la vigente normativa in materia di spese per il personale per gli Enti con popolazione inferiore ai mille abitanti;

VISTO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30.01.2018 , esecutiva, è stata approvata la nuova dotazione organica;

- gli articoli n° 89 e 91 del D.lgs n° 267/2000 in merito alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, ed in particolare quest'ultimo articolo nella parte in cui stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, quale atto di programmazione dinamica, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che " *gli Enti locali che programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale* ";

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 04/01/2018 é stata confermata la prosecuzione di n. 09 contratti di diritto privato, ai sensi della legge Regionale n 5/2014 e della L.R. 16/2006 fino al 31.12.2018;

- Con deliberazione di G.M. n. 61 del 04.07.2014 di approvazione piano triennale del fabbisogno del personale 2012/14 è stato stabilito di dare avvio alle procedure di stabilizzazione secondo quanto previsto dalla L.R. n. 24/2010, in combinato disposto con le Circolari n. 1 e n. 3 del 2011

VISTA la L.R. n. 2 del 13/01/2015 che all'art. 4 prevede " *1) In coerenza con la vigente normativa statale di riferimento, con decorrenza dall'11 gennaio 2015, gli enti utilizzatori dei soggetti titolari dei contratti di lavoro subordinato di cui all'art. 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e s.m.i., in scadenza al 31/12/2014, sono autorizzati a prorogarli fino al 31 dicembre 2015, alle medesime condizioni e deroghe previste dal comma 9bis dell'art. 4 D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 e s.m.L. 2)Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di cui all'art. 259, comma 6, del D.lgs. 2000 n. 267 e s.m.i*

PRESO ATTO del dettato normativo di cui all'art 30 della legge regionale di stabilità, n. 5 del 28 Gennaio 2014, che disciplina i processi per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, introducendo, a tal fine un regime speciale transitorio per il reclutamento da concludersi entro il 31 Dicembre 2016, ad oggi rinviabile in virtù della legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico

collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;

CONSIDERATO che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2018-2020 ed in particolare:

- l'art. 1, comma 219, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto, fino all'adozione dei decreti legislativi attuativi della L. n. 124/2015 (Legge delega in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni), nonché dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 e s.m.i. (conclusione delle procedure di riassorbimento del personale in esubero degli enti di area vasta), che i posti di qualifica dirigenziale vacanti al 15/10/2015 siano resi indisponibili e, pertanto, non possano essere in alcun modo coperti, fatti salvi i contratti a tempo determinato in corso;

- l'art. 1, comma 221, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le regioni e gli enti locali debbano provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;

- l'art. 1, comma 234, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che, in linea generale, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente verranno ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato tutto il personale interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale sarà reso noto, per le amministrazioni interessate, mediante comunicazione pubblicata nel portale [«Mobilita.gov»](http://www.Mobilita.gov), a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.P.C.M. del 14/09/2015;

CONSIDERATO che restano confermati i seguenti principi:

- alla luce della pronuncia della Corte dei Conti, Sezioni Riunite, n. 52/2010, *"il significato da attribuire all'espressione "nel precedente anno" contenuta nell'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), come modificato dall'art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione"* (cfr. Corte Conti, sez. Molise, 80/2016);

- Che, pertanto, è possibile programmare assunzioni nei limiti delle cessazioni intervenute negli anni 2007 - 2013;

- Che i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni intervenute negli anni 2014 e 2015, devono essere utilizzati, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;

DATO ATTO Che non si potrà completare l'auspicato processo di stabilizzazione del personale precario finché la Regione Sicilia non renda determinazioni in merito alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;

RILEVATO che:

- rientra nei programmi prioritari dell'Amministrazione la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale in servizio con contratto a tempo determinato, il cui apporto risulta determinante per il buon andamento della macchina amministrativa, oltre che l'adeguato svolgimento di taluni servizi anche al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto a tempo determinato;

- le speciali procedure di stabilizzazione sono volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali esclusivamente mediante trasformazione dei contratti di lavoro in essere da tempo determinato a tempo indeterminato nel presupposto che tali trasformazioni non costituiscono aggravii dei saldi di finanza pubblica e di costo del personale;

- tale scelta appare di tutta evidenza funzionale alle stesse esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione e che, nella fattispecie dei cc. dd. "precari" ricorrono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificare il ricorso alle procedure di stabilizzazione;

- la partecipazione dei lavoratori a tempo determinato alla procedura per la stabilizzazione del rapporto è finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato sulla base di una procedura di selezione che non ha natura di procedura concorsuale, collocando eventuali controversie inerenti a tali procedure nell'area del "diritto all'assunzione" con consequenziale competenza del giudice ordinario;

- l'eventuale riconoscimento in sede giudiziale di un diritto all'assunzione e/o al risarcimento del danno e/o di indennizzo nell'ambito delle procedure di stabilizzazione per il personale "precario" delle PP. AA. comporterebbe un danno economico grave e irreparabile;

- il D.L. 101/2013 convertito con legge n. 125 del 30/10/2013 all'art. 4 prevede che gli enti territoriali, sulla base delle possibilità assunzionali, possono assumere a tempo indeterminato le qualifiche dei cd. "precari" attingendo da un elenco regionale;

- la Regione Siciliana ha recepito il suddetto decreto con L.R. 5/2014 e ss. mm.ii.;

- il periodo della programmazione del fabbisogno è ampliato, per effetto del D.L. 101/2013, dal triennio 2013/2015 al periodo 2013/2016;

RICHIAMATA la Circolare n. 5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - che detta indirizzi applicativi della su citata L. n. 125/2013;

VISTO il D.L.101 del 31.08.2013, ed in particolare l'art. 4, comma 8, che, in combinato disposto con la L.R. 28.01.2014, n. 5 e s.m.i. favorisce i processi di stabilizzazione del personale precario, mediante la predisposizione di apposito elenco regionale di coloro i quali hanno i requisiti finalizzati a tale processo;

VISTA la Circolare Regionale prot. n° 5500/USI/2014 del 03.02.2014 che specifica, che ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato in relazione alle qualifiche per le quali si ricorre alla procedura ex art. 16 L. n° 56/87 che, nella Regione Siciliana, si applica con le modalità ed i criteri di cui all'art. 49 della L.R. n° 15/2004, trattandosi di procedura ordinaria, viene assunta dall'art. 36, e. 5/bis, del D.Lgs. 165/2001 e, conseguentemente, non soggiace al limite del 50% della complessiva dotazione finanziaria.

VISTO l'art. 27 della legge regionale n. 3 del 17/03/2016 pubblicata sulla GURS in data 18/03/2016 che al comma 2 dispone " entro il 30 giugno 2016 ciascun ente territoriale approva il piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all'art. 30, comma 1 L.R. 5/2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità. Il piano triennale è trasmesso entro i successivi quindici giorni all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica";

CONSIDERATO che il comma 3, dell'art. 27, prevede che "gli enti che in presenza di risorse assunzionali e di posti disponibili in pianta organica non concludono entro il 31 dicembre 2016 il processo di stabilizzazione ai sensi dell'art. 4 D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, con l'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, sono esclusi dal riparto del fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014, per il cinquanta per cento del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 2016. Dal 2017, la decurtazione è effettuata per il cento per cento della risorsa assunzionale non utilizzata";

ATTESO che ad oggi la Regione Siciliana non si è determinata in merito alle direttive attuative da adottare con riguardo ai lavoratori a tempo determinato in servizio presso gli enti territoriali;

PRESO ATTO dell'elenco regionale di cui all'art. 30 L.R. 5/2014 e s.m.i. e del contributo erogato dalla Regione Siciliana;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 2 del 04/01/2018 con la quale sono stati prorogati, senza soluzione di continuità **9 contratti** di lavoro subordinato a tempo determinato per 24 ore settimanali, **fino al 31 dicembre 2018**, dando atto che i relativi lavoratori sono destinatari delle misure di cui LL.RR. n. 85/1995 e n. 16/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 80 del 04.07.2016;

VISTA la deliberazione n. 422 del 17.12.2016 della Giunta Regionale di "Approvazione disegno di legge: Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017 legge di stabilità regionale", art. 4 comma 8, che dispone che *"in armonia con la disposizione prevista dall'art. 1 comma 426 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 30 comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 104 n. 5 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. i commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono abrogati ;*

VISTA la deliberazione n. 431 del 27.12.2016 della Giunta Regionale di "Approvazione disegno di legge: Disposizioni in materia di Autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario", art. 3 comma 8 che dispone che *"in armonia con la disposizione prevista dall'art. 1 comma 426 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'art. 30 comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale 23 gennaio 104 n. 5 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018.1 commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono abrogati ;*

VISTO il decreto "mille proroghe" per l'anno 2017 approvato il 29.12.2016;

VISTA la **Legge Regionale 27 del 29.12.2016**, pubblicata sulla GURS del 31.12.2016, anno 70°, numero 58, parte prima, che dispone, ai commi 9 e seguenti, dell'art. 3:

9. In armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppressi.

10. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:

a) per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;

b) per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da iscrivere in un apposito capitolo di spesa;

c) per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in favore degli enti medesimi rimane a carico del Fondo sanitario;

d) per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi.

11. La proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai comuni in dissesto di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente. Per tali proroghe si fa riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5/2014.

12. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all'articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente determinati in misura pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le medesime finalità è autorizzata, per il biennio 2017-2018, la spesa di 27.425 migliaia di euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dall'Amministrazione regionale.

13. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole "degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali" sono soppresse e dopo le parole "31 dicembre 2013" è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati."

14. Il comma 7 bis dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: "7 bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente."

15. All'articolo 49, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale dotazione organica è annualmente ridotta per il triennio 2016- 2018 del 40 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5, e per il triennio 2019-2021 del 100 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5."

16. A decorrere dal 1 gennaio 2017 sono confermate le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, fatta eccezione per le procedure di stabilizzazione previste dal presente articolo."

VISTO l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 244 del 30.12.2016, contenente proroga di termini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 30.12.2016, che differisce gli effetti del comma 9-bis dell'art.4, del D.L. 101/2013 al **31.12.2017** (cfr. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»);

CONSIDERATO che tale norma produce effetti autorizzatori anche nella Regione Siciliana, in virtù del rinvio dinamico alla fonte di produzione contenuto nel richiamato comma 4 dell'art.30 della l.r.5/2014;

VISTA la delibera di G.M. n. 2 del 04/01/2018 avente ad oggetto: "Avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e dell'art. 3 della l.r. 27/2016 – Adempimenti preliminari e proroga dei rapporti in essere fino al 31 dicembre 2018";

PRESO ATTO che:

Nell'anno 2009 si sono realizzate n. 2 cessazioni per un risparmio di spesa di €. 77.671,53

Nell'anno 2010 si è realizzata n. 1 cessazione per un risparmio di spesa di €. 41.290,58

Nell'anno 2012 si è realizzata n. 1 cessazione per un risparmio di spesa di €. 53.311,66

Nell'anno 2014 si è realizzata n. 1 cessazione per un risparmio di spesa di €. 34.223,75

Nell'anno 2015 si è realizzata n. 1 cessazione per un risparmio di spesa di €. 42.936,13

Nell'anno 2016 si è realizzata n. 1 cessazione per un risparmio di spesa di €. 26.370,36;

Nell'anno 2017 non si è realizzata alcuna cessazione

Nell'anno 2018 non sono previste cessazioni valide a fini assunzionali;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione G.M. n. 6 dell'16.01.2018 è stata effettuata la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011 (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);

- sono state rispettate le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006);

VISTO l'art. 27 della legge regionale num. 3 del 17.03.2016 pubblicata sulla GURS in data 18.03.2016 che al comma 2 dispone *"entro il 30 giugno 2016 ciascun ente territoriale approva il piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all'art. 30, comma 1, L.R. 5/2014, effettuabili in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità. Il piano triennale è trasmesso entro i successivi quindici giorni all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica."*;

VISTO l'art. 6, comma 2, della Legge Regionale n. 20 del 29 settembre 2016;

CONSIDERATO che il comma 3, dell'art. 27, prevede che *"gli enti che in presenza di risorse assunzionali e di posti disponibili in pianta organica non concludono entro il 31 dicembre 2016 il processo di stabilizzazione ai sensi dell'art. 4 D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 num. 125, con l'utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, sono esclusi dal riparto del fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014, per il cinquanta per cento del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 2016. Dal 2017, la decurtazione è effettuata per il cento per cento della risorsa assunzionale non utilizzata;*

RITENUTO che il mancato utilizzo delle risorse assunzionali così come disposto dalla suddetta L.R. può comportare un danno grave e certo all'ente in termini di perdita di contributi regionali o mancata utilizzazione del personale a contratto determinato il cui apporto risulta determinante per il buon andamento della macchina amministrativa;

RITENUTO ricorrere il rilevante interesse pubblico alla garanzia dei servizi essenziali dell'ente mediante l'utilizzo del personale in servizio e la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e lavorativa senza soluzione di continuità;

PRESO ATTO della sentenza n. 162/2016 resa dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con la quale si afferma *"E' pertanto evidente che il Legislatore statale ha (correttamente) inteso rispettare com'era ovvio che fosse - le prerogative (in materia di potestà legislativa) delle Regioni a statuto speciale, e che il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle more dell'attuazioni delle disposizioni di razionalizzazione delle Provincie(di cui a più volte citato art.16, comma 9 , del D.L. n. 995 del 2012), costitutiva*

- esclusivamente - una misura prudenziale i attesa dell'esercizio della potestà legislativa da parte delle predette Regioni e non già una inderogabile misura " a regime" a presidio del rispetto della legislazione statale in materia di finanza pubblica.

In altre parole - e come correttamente affermato dal Giudice di primo grado e dalla Difesa degli appellati - il divieto in questione non aveva lo scopo di garantire il rispetto della normativa finanziaria statale (non era dettato, cioè, da ragioni di carattere strettamente finanziario), ma era . stato concepito in funzione del processo di riordino e ridimensionamento degli Enti locali; e dunque al fine di evitare che potesse realizzarsi una eventuale implementazione dei ruoli del personale in carico presso le Amministrazioni provinciali poco prima della loro (eventuale) soppressione. Ma ciò, evidentemente, lasciando impregiudicata la discrezionalità delle Regioni a statuto speciale in merito alle scelte di fondo sulle modalità dell'operazione di risanamento e di concreta attuazione della riforma.

Ne consegue che il divieto non trova immediata applicazione nell'ambito della "procedura di stabilizzazione" per cui è causa, condotta dal Legislatore regionale siciliano nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva che le compete in materia di ordinamento degli Enti locali.

D'altro canto non appare revocabile in dubbio che la nozione di "stabilizzazione del personale precario" (in carico presso gli Enti locali) costituisce una fattispecie diversa e comunque non del tutto omologabile o sovrapponibile al concetto di "assunzione" di nuovo personale. La c.d. "stabilizzazione" mira, infatti, ad ottenere l'assorbimento (fino ad eventuale esaurimento) del personale precario già in carico presso l'Amministrazione, nella misura in cui ciò soddisfi le esigenze organizzative della stessa e realizzi per essa un'utilità.

Sicché è evidente che il divieto di nuove assunzioni di cui al più volte citato art. 16, comma 9, del D.L. n.95 del 2012 non investe anche i processi di stabilizzazione introdotti dalle Regioni a statuto speciale nell'esercizio della loro potestà legislativa esclusiva; e, a maggior ragione, se tali processi vengano inseriti in una più vasta manovra di risanamento e di ridimensionamento dell'organizzazione degli enti locali. ... è evidente che la determinazione del Legislatore Regionale siciliano di procedere - nei limiti delle esigenze organizzative via via individuate e delle previsioni di bilancio - ad operazioni di stabilizzazione, non appare censurabile; né in contrasto con norme di legge legittimamente introduttive di divieti alle quali il predetto legislatore sia assoggettato o assoggettabile.

CONSIDERATA la possibilità e la necessità di modificare la programmazione triennale del fabbisogno del personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero variazioni di normative ed emanazioni di circolari in merito, nonché in presenza di esigenze tali da determinare cambiamenti della struttura organizzativa dell'Ente, dando atto che l'attuazione del suddetto programma occupazionale avverrà nel rispetto dei vincoli di legge e nella futura normativa in materia, al momento non previste e non programmabili;

- che si rimane in attesa di determinazioni da parte della Regione Siciliana;

PRECISATO che le figure da stabilizzare sono presenti in dotazione organica.

DATO ATTO CHE il tetto di spesa dei soggetti cessati non è superato dalla previsione del tetto di spesa dei soggetti da assumere previsti nel presente fabbisogno, **come da attestazione del Responsabile dell'Area finanziaria;**

DATO ATTO che è rispettato il limite di spesa di cui all'art. 1 comma 562 della legge 296/2006 come **da attestazione del Responsabile dell'Area Finanziaria;**

VISTO l'orientamento posto sul punto dalla giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. *deliberazione 40/2014 Corte dei Conti Regione Siciliana*) "il consolidato indirizzo della Corte -affermatosi sia in sede consultiva (cfr., *explurimis*, Sezione delle Autonomie n. 9/2010; *SS.RR. per la Regione Siciliana in sede consultiva n. 49/2011*; Sezione controllo Veneto, n. 287/2011 e 143/2013; Sezione controllo Lombardia n. 168/2012; Sezione controllo Piemonte n. 273/2012 e n. 15/2013) sia in sede di elaborazione delle Linee Guida ai fini del conti-olio di cui all'art. 1, commi 166 e ss della legge finanziaria per il 2006 da parte della Sezione Autonomie (deliberazione n. 10/2012 e n. 18/2103) - ritiene che la spesa relativa all'assunzione di categorie protette, nel limite del completamento della quota d'obbligo, sia esclusa dal computo della spesa di personale ex art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006 e s.m.i., in quanto la cogenza dell'obbligo di assunzione esclude margini di autonoma determinazione ai fini della comprimibilità dei relativi costi. Nel medesimo senso si pone anche la prassi interpretativa ministeriale (vedi M.E.F., Ragioneria Generale dello Stato, circolare n. 9/2006, Dipartimento della Funzione pubblica, circolare n. 6/2009 e nota n. 11786 del 22 febbraio 2011). (...) le assunzioni obbligatorie, limitatamente alla quota d'obbligo ed a condizione che l'ente abbia proceduto agli adempimenti richiamati dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001, vanno garantite sia in presenza di posti vacanti che in caso di soprannumerarietà";

RITENUTO che, pertanto, la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 è quella appresso descritta, dando atto che la stessa costituisce piano per le assunzioni per l'anno 2018:

> **ANNO 2018**

- > -N. 1 posto - Cat. C riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24
- > -N. 1 posto - Cat. C riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24
- > -N. 1 posto - Cat. C riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24
- > -N. 1 posto - Cat. C riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24
- > -N. 1 posto - Cat. C riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24
- > -N. 1 posto - Cat. A riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24
- > -N. 1 posto - Cat. A riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24
- > -N. 1 posto - Cat. A riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24
- > -N. 1 posto - Cat. A riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24 per un totale di 9 posizioni da stabilizzare a tempo indeterminato part - time h 24

ANNO

2019

ANNO

2020

PRECISATO CHE l'attuazione ed esecuzione del programma triennale delle assunzioni e del piano assunzionale 2018, con le stabilizzazioni a tempo indeterminato sopra precisate, è subordinata espressamente alla copertura degli oneri con il contributo e finanziamento regionale così come sin oggi garantito;

VISTA la legge 127/1997 come modificata dalla legge 191/1998 in base alla quale, in materia di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché della dotazione organica, la competenza è della Giunta Comunale;

VISTA la Legge 124/2015 ed i relativi decreti attuativi;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione del revisore dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, L. n. 448/2001 ed ivi allegato;

VISTI:

lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento Uffici e servizi;
- D.Lgsn165/2001;
- D.Lgs n° 267/2000;
- la L.R. 48/1991;
- la L.R. 5/2014;
- la L.R.3/2016;
- l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERI**

- 1) Di approvare la narrativa precedente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare il programma triennale del fabbisogno del personale relativo al triennio 2018/2020, così come in narrativa dettagliatamente descritto e che qui si intende integralmente riportato dando atto che in esso è contemplato il piano delle assunzioni per l'anno 2018, come segue:

L'assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure:

> **ANNO 2018**

- > -N. 1 posto - Cat. C riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24
- > -N. 1 posto - Cat. C riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24
- > -N. 1 posto - Cat. C riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24
- > -N. 1 posto - Cat. C riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24
- > -N. 1 posto - Cat. C riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24
- > -N. 1 posto - Cat. A riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24
- > -N. 1 posto - Cat. A riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24
- > -N. 1 posto - Cat. A riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24
- > -N. 1 posto - Cat. A riservato alla stabilizzazione a tempo indeterminato part time h 24 per un totale di 9 posizioni da stabilizzare a tempo indeterminato part - time h 24

ANNO 2019

ANNO 2020

- 3) Di dare atto che l'attuazione ed esecuzione del programma triennale delle assunzioni e del piano assunzionale 2018, con le stabilizzazioni a tempo indeterminato sopra precisate, è subordinata espressamente alla copertura degli oneri con il contributo e finanziamento regionale così come sin oggi garantito;
- 4) Di riservarsi la possibilità di modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, che ha natura esclusivamente programmatica, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo relativamente al triennio 2018/2020;
- 5) di determinare che rientra nei programmi dell'Amministrazione il completamento dell'avvio delle procedure necessarie per la successiva stabilizzazione del personale "precario", in conformità alle normative regionali che dovessero entrare in vigore per disciplinare l'eventuale contrattualizzazione e conversione del suddetto personale, subordinando la copertura degli oneri al finanziamento regionale così come sin oggi garantito;
- 6) di rispettare i limiti imposti dall'art. 1, comma 562 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale, tenuto conto che le sole spese per il personale ricollocato secondo il comma 424 della legge n. 190/2014 non si calcolano a tal fine e che il transito del personale di Polizia Provinciale nei ruoli degli enti locali avviene comunque in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L.n. 125/2015;
- 7) Di procedere con cadenza annuale ad un adeguamento più puntuale del fabbisogno, in relazione anche al mutare delle priorità dell'Amministrazione e della normativa in materia;
- 8) Di demandare agli uffici competenti l'adozione degli atti necessari a dare concreta attuazione alla presente deliberazione;
- 9) Di trasmettere copia della presente alle OO.SS. e alle RSU ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 01/04/1999;
- 10) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. n. 44/91.

Il Responsabile dell'Istruttoria

F.to Sig.ra Anna Maria Lenzo

Il Sindaco PROPONENTE

F.to Dott. Sebastiano MARZULLO

Ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91 state stabilite con diverse circolari

Il Responsabile del Servizio

E S P R I M E

In ordine alla regolarità tecnica, PARERE
Lì,30.01.2018

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Sig.ra Anna Maria Lenzo

In ordine alla regolarità contabile, PARERE
Lì,30.01.2018

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag.ra Antonina Casella

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta sopra citata.

VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91.

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

RITENUTO di approvare e fare propria la proposta di delibera di cui sopra.

VISTO il vigente O.A.EE.LL., così come modificato dalle LL.RR. n. 48/91 e n. 44/91;

ad unanimità di voti espressi come per legge.

DELIBERA

DI APPROVARE e fare propria la suindicata proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo, sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione.

Inoltre, la Giunta Comunale, ritenuto urgente provvedere in merito, con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Sebastiano Marzullo

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Mario Chimento

L'Assessore

F.to Di Mulo Filippo

Il sottoscritto, Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione in applicazione dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004,

E' stata pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune il giorno 02.02.2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e, quindi fino al 17.02.2018 con il nr. cron. 69

Dalla Residenza comunale _____

Timbro

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n° 44/1991.

E' divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi giorni dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza comunale, 30.01.2018

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Mario Chimento
